



Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati

presso  
Ministero della Giustizia

Prot n° 0012071 del 13/11/2013  
Serv. MB... Area 4  
Rif. del  
Allegati:

Ai Signori Presidenti dei  
Consigli dei Collegi Geometri  
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei  
Comitati Regionali dei Geometri  
e Geometri Laureati

Ai Signori  
Consiglieri Nazionali

Ai Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana Previdenza ed  
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

**LORO SEDI**

Oggetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. n. 81/2008 - Interpello

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il Ministero del Lavoro ha reso disponibile, sul sito internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), l'interpello n. 14/2013 – art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i – in risposta ad un quesito relativo all'utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione all'amianto.

L'apposita Commissione per gli interpelli del Ministero, nella disamina delle problematiche sollevate, precisa:

1. il testo unico impone al datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del citato decreto, di determinare preliminarmente l'eventuale "presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e di valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti";



2° foglio – segue pagina

del ..... Prot. N° .....  
Prot n° 0012071 del 13/11/2013

2. analogo obbligo è previsto dall'art. 271, comma 1 del decreto in argomento, laddove si dispone che il datore di lavoro *“tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità operative”*.

Alla luce di quanto sopra e di quanto previsto dall'art. 224 comma 2<sup>i</sup> del testo unico, la Commissione conclude *“quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischio chimico (art. 29, comma 7 lettera b) del D.Lgs n. 81/2008), il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008. Vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (art. 271 comma 4, D.Lgs n. 81/2008) le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico”*.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE  
(Geom. Maurizio Savoncelli)

TV

<sup>i</sup> Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

omissis

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.